



Istituto Comprensivo Completo "Maria Scoglio"
Viale della Pace – 26814 LIVRAGA (LO) - Tel. 0377 87787 – Fax 0377 875810
e-mail: loic80700t@istruzione.it pec: loic80700t@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico LOIC80700T Codice Fiscale 82501940157
www.iclivraga.edu.it

Circolare n. 57

Alle famiglie dell'Istituto IC di Livraga

Al personale scolastico IC di Livraga

Si portano a conoscenza delle SS.LL le FAQ di ATS Lombardia (in allegato) e Ministeriali MI "Io torno a scuola" comunicate in seguito alla pubblicazione del decreto del 4 febbraio 2022 (GUserie Generale n.29 del 04-02-2022 DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.) vigenti già a partire dal 07 febbraio 2022.

Sezione n.1 - Organizzazione dell'attività scolastica

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l'utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Prime indicazioni Decreto Legge 04/02/2022, n. 5

A seguito dell'entrata in vigore, in data 05/02/2022, del decreto legge 04/02/2022, n. 5 le misure già disposte ai sensi della normativa precedente sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal decreto sopra richiamato.



Istituto Comprensivo Completo “Maria Scoglio”
Viale della Pace – 26814 LIVRAGA (LO) - Tel. 0377 87787 – Fax 0377 875810
e-mail: loic80700t@istruzione.it pec: loic80700t@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico LOIC80700T Codice Fiscale 82501940157
www.iclivraga.edu.it

Pertanto, per coloro che:

1. sono già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall'ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all'esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono interrompere la quarantena/autosorveglianza, con l'obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età inferiore a 6 anni;
3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L'attività di testing è da intendersi sospesa.

Per le casistiche sopra descritte non si rende necessario l'invio da parte di ATS di alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie e alle Scuole.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Negri